



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 28

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
13 luglio 2026**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A575C - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV-REVISIONE IMPEGNI	
<i>Provvedimento n. 32001</i>	5
A581 - SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA PER NAUTICA DI LUSO NEL GOLFO DI NAPOLI	
<i>Provvedimento n. 32002</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	20
C12831 - BF-VARI CONSORZI AGRARI/CONSORZI AGRARI D'ITALIA	
<i>Provvedimento n. 32004</i>	20
C12832 - EQUITA GROUP/XENON GP-XENON AIFM	
<i>Provvedimento n. 32005</i>	28
C12834 - XENON FIDEC-DEAS HOLDING/DEAS	
<i>Provvedimento n. 32006</i>	32

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A575C - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI RETE AV-REVISIONE IMPEGNI *Provvedimento n. 32001*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 giugno 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 31490, del 18 marzo 2025, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, "RFI") e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 TFUE in relazione a un insieme di condotte volte a ostacolare l'accesso del nuovo operatore SNCF Voyages Italia S.r.l. all'infrastruttura ferroviaria nazionale, rallentandone/ostacolandone l'ingresso nel mercato del trasporto ferroviario passeggeri ad Alta Velocità;

VISTA la propria delibera n. 31869 del 3 marzo 2026, con la quale, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 sono stati resi obbligatori nei confronti della società RFI gli impegni dalla stessa presentati (di seguito, "Impegni");

VISTA l'istanza di revisione degli Impegni, inviata da RFI il 7 maggio 2026;

VISTA la propria delibera n. 31963 del 19 maggio 2026, con la quale è stato avviato un procedimento per valutare l'istanza di revisione parziale degli Impegni presentata da RFI;

VISTA la relazione di ottemperanza di RFI del 4 giugno 2026, con la quale RFI ha rappresentato di aver dato piena attuazione all'Impegno 1; di aver sospeso tutte le attività propedeutiche all'attuazione dell'Impegno 2, prevedendo di non trasporre il testo di tale impegno nella prossima bozza del Prospetto Informativo della Rete (di seguito, "PIR") da sottoporre a consultazione pubblica; di voler, comunque, dare integrale attuazione all'Impegno 3, procedendo alla sua completa trasposizione nella prossima bozza di PIR da sottoporre a consultazione pubblica;

VISTI i documenti agli atti;

CONSIDERATA l'imminente sopravvenienza di un nuovo quadro regolatorio, in ragione dell'adozione da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, "ART") della Delibera n. 49/2026 con la quale è stato avviato il procedimento di revisione delle misure di regolazione relative all'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie definite con la Delibera n. 70/2014;

CONSIDERATO che il nuovo quadro regolatorio è ritenuto idoneo a incidere in modo sostanziale sugli Impegni 2 e 3 approvati dall'Autorità, tenuto anche conto che tali misure erano destinate a operare nelle more dell'attesa modifica della regolazione di settore da parte dell'ART;

CONSIDERATO che la prosecuzione delle attività attuative degli Impegni 2 e 3 nelle more dell'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio, prevista prima della chiusura del prossimo processo di allocazione della capacità quadro, potrebbe rivelarsi priva di utilità concreta;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per sospendere gli Impegni 2 e 3, resi obbligatori con la delibera n. 31869 del 3 marzo 2026, nelle more della conclusione del procedimento regolatorio avviato dall'ART e della conseguente definizione del nuovo quadro applicabile all'allocazione della capacità quadro;

DELIBERA

a) la sospensione degli Impegni 2 e 3 resi vincolanti con delibera n. 31869 del 3 marzo 2026;

b) che la sospensione degli Impegni 2 e 3 opera fino all'adozione di una nuova delibera dell'Autorità nell'ambito del procedimento di revisione degli Impegni e, comunque, non oltre la conclusione del medesimo procedimento, attualmente prevista entro il 30 settembre 2026.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*
Elisabetta Iossa

A581 - SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA PER NAUTICA DI LUSO NEL GOLFO DI NAPOLI*Provvedimento n. 32002*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 giugno 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione della società ACQ Italy S.r.l., pervenuta in data 23 giugno 2025 e successivamente integrata;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Luise Group S.r.l. (C.F.: 04732530631; di seguito, "Luise Group") è una società *holding* che controlla un gruppo di imprese operanti nella gestione di strutture per la nautica da diporto, in particolare nel Golfo di Napoli, nei servizi di agenzia raccomandataria marittima, sia nel Golfo di Napoli che nel resto del territorio nazionale, nonché nella fornitura di beni alimentari e non alle unità da diporto. Luise Group è, altresì, socio fondatore di BWA Yachting, primario operatore internazionale nei servizi di agenzia marittima rivolti agli *yacht*¹.

Luise Group è indirettamente controllata dalla famiglia Luise² e, nel 2024, ha realizzato un fatturato (non consolidato) di circa 760 mila euro derivante dall'attività organizzativa e di supporto nei confronti delle partecipate e un utile netto di circa 5,3 milioni di euro, dovuto in larga misura ai proventi dalle partecipazioni. Oltre alle altre quattro società nei confronti delle quali è avviato il presente procedimento, Luise Group controlla altre imprese attive in altri mercati, geografici o del prodotto, che hanno complessivamente realizzato un fatturato superiore a 50 milioni di euro³.

2. Joseph Luise E Sons S.r.l. (C.F.: 00522760636; di seguito, "JLuise&Sons") e Luise International & Co. S.r.l. (C.F.: 04639730631; di seguito, "Luise International") sono due agenzie di raccomandazione marittima con sede a Napoli, che detengono ciascuna una delle due

¹ Cfr. <https://bwayachting.com/about-us/>.

² Attraverso le società Rismondo Luise Holding S.r.l. e Tomaso Luise Holding S.r.l., che ne detengono ciascuna metà del capitale sociale.

³ Tale fatturato è ottenuto sommando i ricavi delle vendite e prestazioni realizzati nel 2024 dalle seguenti società: Luise Group S.r.l. (*holding*); Joseph Luise E Sons S.r.l. e Luise International & Co. S.r.l. (agenzie raccomandatarie marittime e concessionarie di banchine per ormeggio); Porto Antico di Stabia S.r.l. (concessionaria di banchine per ormeggio); Luise Associates S.r.l., Sardinia Yacht Services S.r.l., Luise Associates Sicily S.r.l., Luise Associates Rome S.r.l., Ponza Yacht Services S.r.l., Luise Associates Adriatic S.r.l., Luise Associates Puglia S.r.l., Luise Associates Ancona S.r.l., Luise Associates & Co. Riviera S.r.l., Luise Yachting Argentario S.r.l. (agenzie raccomandatarie marittime); Oceano Mare Group S.r.l., SYS Provisions S.r.l., Capri Yacht Services S.r.l. (servizi e approvvigionamenti).

concessioni⁴, in scadenza al 31 dicembre 2026⁵, rilasciate nel 2009 dall'allora Autorità Portuale di Napoli per l'attività di ormeggio di imbarcazioni da diporto sul Molo di Sopraflutto di Mergellina e per l'erogazione di servizi alle suddette imbarcazioni.

JLuise&Sons e Luise International sono integralmente controllate da Luise Group. L'Amministratore Delegato di Luise Group è istitutore di JLuise&Sons e Luise International, i cui amministratori sono anche amministratori di Luise Group.

Nel 2024, tali società hanno realizzato fatturati pari rispettivamente a circa 1,98 milioni di euro e a circa 1 milione di euro.

3. Luise Associates S.r.l. (C.F. 04841640636; di seguito "Luise Associates") è un'agenzia raccomandataria marittima con sede a Napoli, che svolge la propria attività nei confronti di imbarcazioni da diporto, principalmente nel Golfo di Napoli, ed è integralmente controllata da Luise Group. I rappresentanti di Luise Associates sono anche amministratori di JLuise & Sons, Luise International e Luise Group.

Nel 2024, Luise Associates ha realizzato un fatturato di circa 6,2 milioni di euro.

4. Porto Antico di Stabia S.r.l. (C.F. 06434481211; di seguito "Porto Antico di Stabia") è la concessionaria⁶, fino al 31 dicembre 2034, di un approdo turistico per navi da diporto situato nel porto di Castellammare di Stabia (NA).

Luise Group detiene il 50% del capitale sociale di Porto Antico di Stabia⁷ e, secondo quanto previsto nello Statuto, gli amministratori sono nominati dai soci (articolo 19 dello Statuto), il cui voto vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta (articolo 20). Inoltre, due dei tre amministratori in carica dal 2018 sono espressione di Luise Group, in quanto sono anche amministratori di quest'ultima società⁸. Poiché il Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, decide a maggioranza degli amministratori in carica⁹ si può desumere che Porto Antico di Stabia sia controllata da Luise Group.

⁴ L'allora Autorità Portuale di Napoli aveva concesso l'uso di parte del Molo di Sopraflutto di Mergellina a Luise International & Co. S.r.l. in qualità di "capogruppo della Associazione Temporanea tra Imprese costituita dalla medesima, dalla Pesto S.r.l. e dalla Euro Agencies S.r.l.", preso atto che l'atto costitutivo e di conferimento di mandato dell'ATI conferiva a Luise International & Co. tutti i poteri necessari a "compiere direttamente e personalmente qualsiasi attività concernente l'affidamento della concessione della gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto da parte dell'Autorità Portuale di Napoli" (cfr. Licenza n. 51 del Registro concessioni Anno 2009, n. 6047 del Repertorio, pp. 4-5). Nella risposta del 30 settembre 2025 alla richiesta di informazione l'Autorità di Sistema Portuale della Mar Tirreno Centrale qualifica, quindi, come "Concessionario" Luise International & Co. e non l'ATI.

⁵ Tali concessioni sono state rilasciate per quattro anni nel 2009 e avevano scadenza il 31 dicembre 2012, ma sono state tuttavia più volte prorogate. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito anche "AdSP-MTC") da ultimo le ha prorogate al 31 dicembre 2026 (salvo eventuale proroga tecnica al 30 settembre 2027 per permettere la conclusione delle procedure di gara). Allo stato l'AdSP-MTC non ha ancora organizzato la gara per l'assegnazione di tali concessioni né fissato un cronoprogramma.

⁶ La concessione, assegnata nel 2017, è stata rinnovata nel 2025 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale fino al 31 dicembre 2034, a esito di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice della navigazione e della conseguente procedura di licitazione ex articolo 37 del Codice della navigazione.

⁷ Gli altri azionisti sono Porto Salvo S.r.l. e Banchina Alessandro sas di Aiello Annunziata & C., ciascuno con una quota pari al 25% del capitale sociale.

⁸ Nonché di altre società da questa controllate che svolgono attività di agenzia marittima.

⁹ L'articolo 13.2 dello Statuto dispone che "Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica."

Nel 2024, Porto Antico di Stabia ha realizzato un fatturato di circa 3 milioni di euro.

5. ACQ Italy S.r.l. (C.F.: 02218170278; di seguito, “ACQ”), in qualità di segnalante, è una agenzia raccomandataria marittima con sede a Venezia, che offre i propri servizi a navi da diporto italiane ed estere nell’area di Venezia, in Liguria, Lazio, Sardegna, Sicilia e nella provincia di Napoli. ACQ Italy è indirettamente controllata dalla famiglia Tositti.

Nel 2024 ACQ Italy ha realizzato un fatturato di circa 4,4 milioni di euro.

II. I FATTI DENUNCIATI

6. Con segnalazione del 23 giugno 2025, successivamente integrata in più occasioni, ACQ ha segnalato le condotte messe in atto da Luise Group e dalle società da essa controllate (di seguito, congiuntamente, “Gruppo Luise” o “Gruppo”) ritenute idonee a ostacolare l’attività delle agenzie marittime concorrenti nel Golfo di Napoli e, più in generale, su tutto il territorio nazionale.

7. ACQ ha denunciato¹⁰ che, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025, avrebbe più volte contattato, in qualità di agente raccomandatario di navi da diporto di lunghezza massima dello scafo (*Length Over All* - LOA) tra 34 e 85 metri, le concessionarie del Gruppo Luise al fine di ottenere ormeggi presso il Molo di Sopraflutto di Mergellina, vedendosi sistematicamente rifiutare tali richieste per asserita indisponibilità di posti barca. ACQ ha dichiarato di avere successivamente appreso, talvolta dagli stessi *ex* clienti, che le stesse imbarcazioni, per le quali la sua richiesta di ormeggio era stata respinta, sarebbero state poi contattate dagli agenti marittimi del Gruppo Luise, i quali avrebbero nel frattempo offerto la disponibilità degli ormeggi richiesti presso il medesimo approdo. La segnalante ha altresì riferito che l’impossibilità di assicurare ai propri clienti l’ormeggio presso Mergellina — ritenuto dagli stessi essenziale ai fini della crociera — avrebbe comportato la perdita dei clienti anche per il prosieguo dei relativi itinerari.

8. Secondo quanto segnalato¹¹, analoga condotta si sarebbe ripetuta anche presso il Porto Antico di Stabia, anch’esso gestito dal Gruppo Luise. Tale condotta sarebbe resa possibile dal fatto che nel Gruppo Luise, verticalmente integrato nella fornitura di servizi di agenzia marittima, non vi è alcuna separazione tra le attività di concessionario e quelle di raccomandatario marittimo. Ciò consentirebbe al Gruppo di sfruttare la propria posizione di concessionario portuale e di utilizzare le informazioni commerciali acquisite in tale veste per svolgere l’attività a valle di agenzia marittima a detrimento dei propri concorrenti.

9. La commistione tra i ruoli di concessionario e di agenzia raccomandataria marittima emergerebbe anche nelle modalità con le quali il Gruppo pubblicizza le proprie attività di agenzia marittima. Come osservato dal segnalante, una ricerca sul *web*, svolta utilizzando i nomi degli agenti marittimi “Luise & Sons” o “Luise International”, restituisce come risultato il sito *internet* <https://www.marinamololuise.com/>, che pubblicizza la capacità delle banchine del Molo Sannazzaro Mergellina, di cui il Gruppo Luise è concessionario di ospitare navi di grandi dimensioni e che

¹⁰ Cfr. docc. 1, 2 e 17.1.

¹¹ Cfr. doc. 2.

riporta una pagina di “Contacts” contenente i contatti del solo Gruppo Luise con il *link* alle società del Gruppo che effettuano i servizi di agenzia marittima¹².

10. In sostanza, secondo quanto denunciato dalla segnalante, il Gruppo Luise avrebbe adottato una politica volta a subordinare l’accesso agli approdi presso il Molo di Sopraflutto di Mergellina e il Porto Antico di Stabia, e quindi l’assegnazione dei relativi posti barca, all’utilizzo dei servizi di agenzia raccomandataria marittima prestati dalle società appartenenti al medesimo Gruppo.

11. ACQ lamenta altresì la mancanza di trasparenza del sito relativo al c.d. “Molo Luise”, nel quale non viene data alcuna evidenza né delle condizioni di ormeggio, né delle tariffe¹³.

12. Secondo ACQ, infine, il Gruppo Luise sfrutterebbe il fatto che la sosta nel Golfo di Napoli è una tappa imprescindibile delle crociere che si svolgono lungo le coste italiane per fare acquistare i servizi delle agenzie marittime del Gruppo in tutti i porti in cui esso è presente. In particolare, quando un armatore si rivolge all’agenzia marittima del Gruppo Luise per effettuare la sosta nel Golfo di Napoli (a Mergellina o a Castellammare), la possibilità di ottenere il posto barca verrebbe condizionata all’utilizzo dei servizi di agenzia marittima del Gruppo Luise anche in tutti gli altri porti italiani in cui esso è presente¹⁴.

13. Quanto segnalato da ACQ circa la subordinazione della fornitura del posto barca all’acquisto dei servizi di agenzia raccomandataria marittima presso il Gruppo Luise trova riscontro anche nelle dichiarazioni di un’altra agenzia raccomandataria marittima concorrente, sentita in audizione¹⁵. Questa agenzia ha, infatti, riferito la sostanziale impossibilità di ottenere ormeggi presso il Molo di Sopraflutto di Mergellina, pur avendo assistito un gran numero di *yacht* nel Golfo di Napoli, e di avere conseguentemente perso numerosi clienti per i quali la sosta a Napoli costituiva una tappa essenziale della crociera. In alcuni casi, i clienti avrebbero continuato ad avvalersi dei servizi dell’agenzia audita negli altri porti toccati dall’itinerario, scegliendo tuttavia di rivolgersi direttamente al Gruppo Luise per la sola tappa di Napoli, al fine di assicurarsi l’ormeggio presso Mergellina ed evitare possibili criticità operative¹⁶.

III. IL SETTORE INTERESSATO

14. Le condotte segnalate riguardano il settore del turismo nautico mediante navi da diporto¹⁷ (*large yacht*) a uso privato, in locazione o a noleggio. Tali navi, pur rappresentando meno del 2%

¹² Cfr. doc. 1.

¹³ Cfr. *ibidem*.

¹⁴ Cfr. doc. docc. 1 e 17.1.

¹⁵ Cfr. doc. 20.1. La medesima agenzia concorrente ha in particolare sostenuto che “*per ormeggiare a Mergellina i large yacht sono tenuti ad avvalersi dei servizi delle agenzie del gruppo Luise in tutti i porti che intendono toccare durante la crociera, sia nel Golfo di Napoli che fuori. [omissis]*”.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁶ Cfr. doc. 19.5.

¹⁷ Il Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005 e s.m.i.) definisce le “*navi da diporto*” come “*unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri*”, distinguendo quelle “*maggiori*”, con stazza superiore alle 500 tonnellate ovvero stazza lorda superiore alle 600 tonnellate, da quelle “*minori*” (articolo 3, comma 1, lettere c) e d)). Tale definizione corrisponde a quella di *large yacht* utilizzata nei registri navali di varie nazioni (per esempio, UK, Malta). Confindustria Nautica (cui afferiscono i costruttori di *yacht*) definisce *superyacht* le unità di lunghezza superiore ai 24 metri (cioè, le navi da diporto),

della flotta che visita annualmente le coste italiane, generano oltre il 50% del valore del turismo nautico¹⁸. I *large yacht* che visitano l'Italia si dividono equamente tra unità destinate a un uso privato e unità commerciali destinate a locazione o noleggio (*charter*). Il *charter* ha tuttavia un'incidenza economica maggiore perché concentra la domanda di servizi, forniture ecc. nei periodi di alta stagione e perché, dato che i noleggi sono spesso di una-due settimane, aumenta la frequenza con la quale sono richiesti gli ormeggi, i servizi a terra e le forniture di beni, accrescendo la domanda indotta sul territorio¹⁹.

Si stima che oltre il 90% delle navi da diporto che visitano le coste italiane sia iscritta a registri navali esteri (UE o non UE) e spesso sia anche di proprietà non italiana.

Il Golfo di Napoli (in particolare, Capri e la Penisola Sorrentina) rappresenta una delle tre destinazioni maggiormente toccate dalle crociere dei *large yacht*²⁰.

Napoli costituisce, dunque, il punto di imbarco/sbarco ideale per i noleggi ma anche per gli ospiti delle navi a uso privato. Essa offre inoltre vantaggi di natura logistica ed è percepita come una destinazione turistica di assoluto rilievo²¹.

15. I comandanti (o gli armatori stessi) delle navi, per la realizzazione della crociera secondo l'itinerario prescelto²², chiedono di norma l'assistenza di una agenzia raccomandataria marittima²³, che ha il compito di procurare l'ormeggio presso approdi adeguati alle caratteristiche tecniche dell'imbarcazione e alle esigenze degli ospiti, di assistere il comandante nei rapporti con le autorità marittime e doganali per le formalità di ingresso, imbarco e sbarco nonché di fornire servizi tecnici e logistici (approvvigionamento, rifornimento carburante, manutenzione e riparazioni) e servizi turistici e di assistenza agli ospiti, quali *conciierge*, organizzazione di attività a terra e assistenza medica, oltre al supporto a comandante ed equipaggio. Tale assistenza è più spesso richiesta dalle navi straniere e in particolare da quelle battenti bandiera extra-UE, che sono una quota significativa dei *large yacht* che visitano le coste italiane e sono soggette a obblighi specifici²⁴.

mentre nella prassi degli agenti/noleggiatori/gestori di ormeggi si parla di *superyacht* per unità di lunghezza compresa tra 40-50 metri e 60-70 metri, di *megayacht* per le unità fino ai 100 metri e di *gigayacht* per le unità ancora più grandi.

¹⁸ Cfr. la sintesi dello studio Altagamma-Deloitte "La nautica da diporto in Italia - Contributo diretto, indiretto e indotto della nautica Alto di Gamma (estratto)".

¹⁹ Cfr. doc. 20.1.

²⁰ Cfr. il citato studio Deloitte-Alttagamma, nonché lo studio "I grandi yacht e i porti della nuova AdSP: le ricadute economiche e le prospettive", preparato nel 2018 da Risposte Turismo per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

²¹ Cfr. docc. 1, 15.1, 17.1, 20.1, nonché il citato studio di Risposte Turismo.

²² Nel caso del noleggio l'itinerario è parte integrante del contratto, rendendone complessa la modifica (cfr. doc. 20.1).

²³ Le agenzie marittime raccomandatarie sono agenzie marittime all'interno delle quali opera il raccomandatario marittimo, figura autorizzata che assiste il comandante nei rapporti con autorità e terzi e organizza la sosta in porto, assumendo la responsabilità legale delle operazioni svolte per conto dell'armatore, del comandante o del locatario (cfr. articolo 2, legge n. 135/1977).

²⁴ L'armatore/comandante della nave da diporto trova spesso preferibile rivolgersi a un'agenzia raccomandataria marittima per far fronte alla complessità amministrativa e operativa di taluni adempimenti richiesti dalla normativa vigente, in particolare alle navi da diporto battenti bandiera estera, quali per esempio: (i) l'individuazione di un soggetto responsabile per le obbligazioni contratte dalle imbarcazioni straniere sul territorio nazionale, in quanto l'articolo 3 della legge n. 135/1977 prevede che il raccomandatario ottenga dal suo mandante la disponibilità di fondi sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dal mandatario per conto della nave straniera; (ii) le navi battenti bandiera extra-UE destinate a uso commerciale sono soggette, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della nautica da diporto, all'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell'autorità marittima di cui all'articolo 179 del Codice della navigazione.

16. L'attività di raccomandazione marittima è collegata a un certo porto o a un gruppo di porti limitrofi, come emerge dal Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327) e dalla legge 4 aprile 1977, n. 135. Ai sensi della legge n. 135/1977, l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari istituito presso le CCIAA delle località ove abbia sede una direzione marittima (articolo 1); tale iscrizione abilita a svolgere l'attività di raccomandazione in una località compresa nella circoscrizione della direzione marittima (articolo 6)²⁵.

17. Di regola²⁶, il comandante della nave, per conto dell'armatore, contatta l'agenzia chiedendo la prestazione dei servizi di agenzia marittima e, in particolare, la prenotazione dell'ormeggio presso le banchine in grado di ospitare lo *yacht*. L'agenzia marittima, ricevuto l'itinerario della nave assistita, si mette in contatto con i vari concessionari delle banchine per concordare i periodi di sosta, con il relativo prezzo di ormeggio. Al momento del primo contatto, finalizzato all'avvio della procedura di verifica della disponibilità e assegnazione dell'ormeggio (in breve, "la prenotazione"), l'agenzia marittima *"deve indicare al concessionario della banchina, oltre ai giorni di sosta, anche tutti i riferimenti della nave per la quale si effettua la richiesta, ivi incluso il nome dello yacht/superyacht e il contatto del suo Comandante."*²⁷. Ottenuta l'assegnazione dell'ormeggio, l'agenzia conferma l'itinerario al comandante e offre la prestazione degli altri servizi.

18. Nel mercato dei servizi di agenzia raccomandataria marittima per navi da diporto operano, a livello nazionale, diversi soggetti, con base presso le principali località diportistiche italiane. Tra questi, i principali operatori sono il Gruppo Luise (con un fatturato complessivo di circa 24 milioni di euro), Med Yachts Services (Sanremo, con un fatturato nel settore in questione di circa 7,3 milioni di euro), ACQ Italy (Venezia, con circa 4,4 milioni di euro di fatturato), Pesto Sea Group (Genova/Portofino/La Spezia, integrato nella gestione della Marina di Molo Vecchio a Genova, con un fatturato complessivo di circa 4,2 milioni di euro escludendo la gestione della Marina). Il valore di questo mercato, sulla base dei fatturati delle società considerate, è stimabile in almeno 40 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONI

IV.1 I mercati rilevanti

19. Le condotte segnalate riguardano due mercati verticalmente collegati: il mercato a monte della fornitura di accosti ("posti barca") per l'ormeggio di unità da diporto²⁸ e il mercato a valle dei servizi di agenzia raccomandataria marittima.

²⁵ L'iscrizione avviene previo esame svolto a livello locale e pagamento di una cauzione (articoli 7-11).

²⁶ Cfr. docc. 1, 15.1, 20.1.

²⁷ Cfr. doc. 1.

²⁸ I servizi di ormeggio per imbarcazioni da diporto possono essere distinti da quelli destinati ai servizi commerciali, di linea e non, a causa delle differenti esigenze di servizio delle due categorie di clienti e del fatto che si tratta di servizi svolti in ambiti distinti, dato che il medesimo porto può ospitare le funzioni commerciali e quelle diportistiche solo in aree distinte per destinazione d'uso.

IV.1.1 Il mercato della fornitura di posti barca per l'ormeggio di navi da diporto

20. Dal punto di vista geografico, il mercato della fornitura di posti barca appare avere dimensione locale, essendo strettamente legato alla destinazione del diportista o dei turisti che hanno noleggiato la nave da diporto. Nel presente caso, esso può essere circoscritto al Golfo di Napoli.

21. Le condotte segnalate riguardano la fornitura di posti barca per la sosta di unità che sono in crociera. Per tale motivo, esso riguarda i soli posti barca disponibili per le unità in transito e quindi non occupati stabilmente sulla base di contratti di ormeggio stagionale o stanziale.

22. I “posti barca” per l'ormeggio delle unità da diporto possono essere offerti su banchine e moli fissi o su banchine galleggianti collegate alla terraferma, nonché mediante punti di ormeggio su boe posizionate in mare sotto costa (cc.dd. “campi boe”).

23. I porti e gli approdi turistici²⁹ si differenziano funzionalmente rispetto alla loro capacità di costituire un adeguato e agevole punto di imbarco iniziale e sbarco finale per gli ospiti che partecipano alle crociere degli *yacht*, nonché per il riposo degli equipaggi e i rifornimenti in occasione del *turnaround* tra un noleggio e l'altro. Da questo punto di vista, i porti delle isole del Golfo di Napoli non appaiono sostituibili con quelli di Napoli e Castellammare di Stabia in ragione della differente accessibilità rispetto ai principali servizi della terraferma³⁰.

24. Inoltre, l'ormeggio presso campi boe e la sosta in rada, in assenza di una specifica e apposita organizzazione dei servizi da terra, appaiono scarsamente sostituibili all'ormeggio presso porti o approdi turistici collegati alla terraferma in termini di facilità di accesso alle navi, livello di sicurezza e continuità operativa degli ormeggi, efficienza delle operazioni di imbarco e sbarco degli ospiti, assistenza all'equipaggio, approvvigionamento, rifornimento e gestione dei servizi connessi al cambio di crociera³¹.

25. All'interno del singolo approdo o porto turistico, gli spazi possono essere allocati in maniera più o meno rigida tra unità di dimensioni diverse (in particolare, di diversa LOA), in funzione della planimetria dell'approdo/porto, del pescaggio e delle esigenze di adeguati spazi di manovra. Vi è quindi una sostituibilità asimmetrica tra posti barca: le unità più piccole possono occupare i posti barca in grado di accogliere unità di maggiori dimensioni, seppure a costo di un minor ricavo³² diretto (unità di taglia maggiore pagano di più per metro lineare di lunghezza) e indiretto (relativo agli eventuali altri servizi offerti dal porto/approdo turistico), mentre non è vero il contrario. Ciò

²⁹ L'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 509/1997 individua tre tipologie di “*strutture dedicate alla nautica da diporto*”:

a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.”.

³⁰ Cfr. docc. 1, 15.1, 17.1.

³¹ Cfr. docc. 17.1, 20.1.

³² Il costo-opportunità di utilizzare posti barca di dimensioni maggiori per unità più piccole è particolarmente elevato in alta stagione (giugno-settembre), in considerazione del limitato numero di approdi disponibili per le navi da diporto in confronto alla domanda.

significa che il mercato rilevante per la fornitura di posti barca deve essere individuato anche sulla base della dimensione delle unità da diporto.

26. Ai fini del presente procedimento, appare opportuno distinguere i posti barca per navi da diporto (maggiori di 24 metri) da quelli per le unità da diporto minori, con possibilità di ulteriori segmentazioni in funzione della LOA massima delle unità accoglibili che potranno essere approfondite in corso di istruttoria.

27. In prima approssimazione, quindi, si può definire il mercato rilevante come quello della fornitura di posti barca presso porti e approdi turistici in grado di accogliere navi da diporto (unità di LOA maggiore di 24 metri) in transito e che abbiano caratteristiche tali da porsi naturalmente come punti di imbarco/sbarco degli ospiti all'inizio o alla fine delle crociere e siano dotati dei servizi necessari alle fasi di *turnaround*.

28. Nel Golfo di Napoli, il mercato rilevante così definito include l'approdo turistico del Molo di Sopraflutto "Sannazzaro" nel porto di Napoli Mergellina³³ gestito dal Gruppo Luise, il porto turistico di Marina di Stabia, l'approdo turistico di Porto Antico di Stabia.

IV.1.2 Il mercato dei servizi di agenzia raccomandataria marittima per le navi da diporto

29. Come detto, i *large yacht* richiedono una pluralità di prestazioni tra loro complementari, che vanno dai servizi basilari di raccomandazione (prenotazione del posto barca, assistenza nei rapporti con le autorità marittime) ai servizi tecnico-logistici, turistici e di assistenza agli ospiti.

30. I servizi di agenzia raccomandataria marittima per le navi da diporto devono essere distinti da quelli prestati alle unità da diporto più piccole perché comprendono un'ampia gamma di servizi che vanno ben oltre l'assistenza per la prenotazione del posto barca. Anche all'interno di tale mercato appare possibile operare una distinzione in funzione della dimensione delle unità da diporto, atteso che la tipologia, la complessità e il livello qualitativo dei servizi richiesti tendono a variare sensibilmente al crescere della dimensione dell'unità.

31. Dal punto di vista geografico, la concorrenza tra agenzie raccomandatarie marittime sembra avere una dimensione locale, data innanzitutto dall'importanza della conoscenza dei luoghi, delle strutture e delle peculiarità locali e dalla presenza di un agente in loco per la risoluzione diretta di varie problematiche. A ciò si aggiunge la disciplina che subordina l'esercizio dell'attività di raccomandazione marittima all'iscrizione presso l'elenco dei raccomandatari competente per la relativa circoscrizione marittima.

32. Tuttavia, poiché le agenzie marittime più importanti prestano assistenza alle navi da diporto su itinerari che spesso interessano più porti e località lungo le coste nazionali e a tal fine dispongono di una rete di raccomandatari operanti in punti chiave del territorio, appartenenti anche a direzioni marittime differenti, la dimensione geografica potrebbe essere più ampia e corrispondere al livello nazionale. Ciò anche in ragione del fatto che la disciplina sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo non sembra rappresentare una rilevante barriera all'entrata a livello locale.

³³ Secondo l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, lungo la linea costiera della città di Napoli non vi sono dei veri e propri "porti turistici" come definiti dal D.P.R. n. 509/1997. Dato che il porto di Napoli Mergellina può essere considerato un porto multifunzionale, essendo adibito, tra l'altro, ai servizi di linea via aliscafo con le isole minori del Golfo e con le isole Eolie, il Molo di Sopraflutto "Sannazzaro" e le aree limitrofe adibite alla nautica da diporto potrebbero essere considerate un "approdo turistico", ad avviso della citata Autorità di Sistema Portuale (cfr. doc. 6).

33. Allo stato, non appare comunque necessario individuare se la dimensione geografica del mercato dei servizi di raccomandazione marittima per le navi da diporto abbia dimensione locale o nazionale, anche in ragione della rilevanza in ogni caso rivestita dall'area del Golfo di Napoli per le crociere dei *large yacht*. Tale questione potrà essere approfondita nel corso del procedimento istruttorio.

34. In prima approssimazione, è possibile quindi identificare un mercato dei servizi di agenzia marittima per navi da diporto – potenzialmente suscettibile di ulteriore segmentazione in funzione della dimensione delle unità servite – di ampiezza al massimo nazionale.

IV.2 La posizione del Gruppo Luise nei mercati rilevanti

IV.2.1 La posizione dominante del Gruppo Luise nel mercato della fornitura di posti barca presso porti/approdi turistici per l'ormeggio di navi da diporto in transito nel Golfo di Napoli

35. La tabella seguente riassume i dati e le stime disponibili sui porti e approdi turistici del mercato rilevante. Dalle informazioni a disposizione non emergono rilevanti modifiche della disponibilità di ormeggi in tali porti e approdi negli ultimi anni.

Tabella n. 1: stime della capacità di accoglienza dei porti e approdi turistici del Golfo di Napoli (posti barca disponibili)

Approdo/Porto turistico	Posti barca	Note
Joseph Luise E Sons	Fino a 17 navi da diporto LOA < 45 metri (*) -	Transito e stanziali
Luise International & Co	6/12 navi da diporto LOA < 75 metri (*)	Solo transito dal 1° maggio al 30 settembre (concessione)
Porto Antico di Stabia	20 navi da diporto, di cui 2 con LOA > 70 metri (**)	Transito e stanziali
Gruppo Luise	43/49	Transito e stanziali
Marina di Stabia	36 slot LOA 24-70 metri; 4 slot LOA 70-75 metri (***)	Transito e stanziali
Operatori terzi minori del porto di Castellammare di Stabia³⁴	8	Transito e stanziali
Tot	91/97	Transito e stanziali

(*) Stime su planimetrie fornite da AdSP-MTC (doc. 6.1) e dimensioni *yacht* presi dal segnalante (docc. 1 e 2)

(**) Fonte: AdSP-MTC (docc. 6, 6.7, 9 e allegati)

(***) Fonte: Marina di Stabia S.p.A. (doc. 10)

36. Anche tenendo conto degli operatori minori di Castellammare di Stabia, il Gruppo Luise sarebbe il primo operatore del mercato, con una quota della capacità di ormeggio per navi da diporto

³⁴ Secondo le informazioni fornite dall'AdSP-MTC, nel porto di Castellammare di Stabia vi sono altri due concessionari minori, presso i quali sarebbero disponibili 8 posti barca per LOA comprese tra 24 e 40 metri. Di tali concessionari minori gli operatori sentiti non hanno fatto cenno, per cui si deve ritenere che i relativi posti barca non siano disponibili per il transito, se non nella misura minima dell'8% stabilita dalla legge, che equivarrebbe nel caso di specie a 1 posto barca.

nei porti e negli approdi del mercato rilevante compresa tra il 47% e il 51%, a seconda della dimensione delle navi considerate nelle stime³⁵.

Tale quota supererebbe il 53% considerando i posti barca di LOA maggiore di 45 metri.

37. Tale stima della quota di mercato detenuta dal Gruppo Luise è da considerarsi conservativa, in quanto non tiene conto del fatto che una quota sostanziale dei posti barca dei concorrenti è vincolata da contratti di ormeggio stanziale o stagionale e non è quindi disponibile per le navi da diporto in transito³⁶. Al contrario, Luise International è tenuta dalla concessione a offrire tutti i propri posti barca alle unità in transito nel periodo maggio-settembre.

38. Infine, il Gruppo Luise è l'unico in grado di ospitare navi da diporto di LOA superiore ai 75 metri – il segmento che presenta le più lucrative possibilità di fornitura di servizi turistici e di assistenza per le agenzie marittime.

39. La posizione di dominanza del Gruppo Luise, oltre che dalle elevate quote di mercato, è suggerita dal fatto che lo stesso risulta l'unico operatore a disporre di posti barca presso Mergellina. Occorre infatti considerare che la domanda di ormeggi da parte degli armatori e dei comandanti delle navi da diporto è caratterizzata da preferenze ben definite, legate alla destinazione prescelta, alla vicinanza al centro cittadino, alle esigenze logistiche degli ospiti e all'organizzazione delle attività a terra. Ne consegue una domanda tendenzialmente poco elastica al prezzo e difficilmente orientabile verso porti alternativi, soprattutto quando l'esigenza riguarda lo sbarco o l'imbarco di passeggeri in una specifica località. Sotto questo profilo, l'approdo turistico di Napoli-Mergellina appare avere caratteristiche che lo differenziano significativamente dagli altri porti e approdi considerati, in termini di prestigio della localizzazione, prossimità a eventi e attrazioni culturali, opportunità di *shopping* di fascia elevata e qualità complessiva dell'offerta turistica accessibile agli ospiti, nonché per il fatto di rientrare tradizionalmente negli itinerari proposti dalle agenzie che noleggiavano le navi da diporto³⁷. Ciò rende prioritario per gli ospiti degli *yacht* e, quindi, per le imbarcazioni stesse, l'accesso agli ormeggi presso il porto di Mergellina e fa sì che il Gruppo Luise, rappresentando un interlocutore imprescindibile per ottenere tale approdo, possa comportarsi in modo indipendente rispetto ai propri concorrenti.

40. In definitiva, il gruppo Luise appare detenere una posizione dominante nel mercato della fornitura di posti barca presso porti/approdi turistici per l'ormeggio di navi da diporto in transito nel Golfo di Napoli alla luce non solo della quota di mercato detenuta nell'offerta di posti barca per il transito di *large yacht* nei porti/approdi del Golfo di Napoli adatti ad essere punto di imbarco/sbarco di inizio/fine crociera e alla posizione di assoluta preminenza nel segmento degli *yacht* di maggiore LOA ma anche dell'elevata indipendenza di comportamento di cui può godere.

³⁵ A seconda della stima utilizzata per Luise International, la dimensione del mercato varia da 91 a 97 posti barca, includendo anche gli operatori minori di Castellammare (8 posti barca).

³⁶ Secondo le stime del segnalante presso Marina di Stabia sarebbero disponibili per il transito soltanto 10 *slot* LOA > 50 metri e 4 *slot* LOA < 40-50 metri (cfr. docc. 17.1, 18.2).

³⁷ Il segnalante e gli altri operatori sentiti sono concordi sul punto (docc. 1, 15.1, 17.1, 20.1). Cfr. anche il citato studio di Risposte Turismo.

IV.2.2 La posizione del Gruppo Luise nel mercato dei servizi di agenzia di raccomandazione marittima

41. Secondo gli operatori sentiti, solo il gruppo Luise, Med Yacht Services s.r.l. e ACQ avrebbero rilevanza internazionale e opererebbero su scala nazionale, mentre le altre agenzie raccomandatarie marittime avrebbero ambiti di operatività sostanzialmente regionali o pluriregionali.

A livello nazionale, secondo le stime del segnalante che trovano riscontro nei dati disponibili, il Gruppo Luise deterrebbe una quota di mercato pari a circa il 50%, mentre gli altri concorrenti deterrebbero quote non superiori al 10%, pur potendo avere una posizione di rilievo a livello locale.

42. Non si dispone dei dati relativi al fatturato realizzato dalle varie agenzie raccomandatarie marittime nel Golfo di Napoli. In tale ambito tuttavia si può stimare che il Gruppo Luise detenga una posizione di preminenza. Il segnalante stima che il Gruppo Luise detenga una quota di mercato del 90% in tale ambito.

43. Sulla base delle considerazioni precedenti e alla luce della rilevanza strategica del Golfo di Napoli per le agenzie raccomandatarie marittime che intendano operare su scala nazionale si può ritenere che il Gruppo Luise detenga una posizione di assoluto rilievo nella fornitura dei servizi di agenzia raccomandataria marittima non solo nel Golfo di Napoli, ma anche a livello nazionale.

IV.3 *Le condotte contestate e il possibile abuso di posizione dominante*

44. La capacità dell'agente raccomandatario marittimo di assicurarsi la disponibilità dell'ormeggio desiderato è l'essenza dell'attività di raccomandazione e rappresenta una precondizione essenziale per la fornitura di ulteriori servizi di agenzia marittima alla nave da diporto. Per avviare la procedura di verifica della disponibilità e assegnazione dell'ormeggio l'agente deve fornire al concessionario dell'ormeggio una serie di informazioni di identificazione e contatto della nave da diporto cliente.

45. Il Gruppo Luise, concessionario degli approdi turistici del Molo di Sopraflutto di Mergellina e del porto di Castellammare di Stabia, è verticalmente integrato nella fornitura di servizi di agenzia raccomandataria marittima, attraverso sia le stesse società concessionarie che società separate, tra le quali sussistono forti relazioni personali a livello di dirigenti apicali³⁸.

46. L'approdo turistico di Mergellina è l'unico approdo per navi da diporto del litorale partenopeo ed è gestito dal Gruppo Luise in virtù di concessioni in esclusiva per l'utilizzo di beni del demanio marittimo. Tale approdo è percepito come non sostituibile con altri da parte di una porzione sostanziale della domanda proveniente dai turisti nautici, come risulta dal comportamento della clientela delle agenzie denuncianti, che preferisce cambiare raccomandatario marittimo piuttosto che rinunciare allo scalo a Napoli³⁹.

L'accesso a tale approdo rappresenta dunque un *input* essenziale per qualunque agenzia marittima voglia offrire i propri servizi di raccomandazione e di assistenza alle navi da diporto che intendano fare scalo a Napoli.

47. Le informazioni acquisite indicano che i concessionari del Gruppo Luise avrebbero respinto per presunta indisponibilità o lasciate inevase le richieste di accesso al Molo di Mergellina e al Porto

³⁸ In particolare, gli amministratori di Luise Associates sono anche amministratori di JLuise&Sons e Luise International.

³⁹ Cfr. docc. 1, 2, 17.1, 19.5, 20.1.

Antico di Stabia presentate dagli agenti raccomandatori marittimi concorrenti, impedendogli di fornire il servizio di raccomandazione marittima richiesto.

Le società del Gruppo Luise avrebbero poi ricontattato direttamente le navi da diporto, sfruttando le informazioni privilegiate acquisite dalle società concessionarie del Gruppo Luise, per offrire gli ormeggi negati alle agenzie concorrenti, a condizione che eleggessero come proprie agenzie raccomandatarie marittime quelle del gruppo Luise, sia nel Golfo di Napoli che altrove.

48. Il Gruppo Luise avrebbe dunque fatto leva sulla propria posizione di unico fornitore di un *input* essenziale – gli approdi di Napoli Mergellina – e di concessionario degli approdi per navi da diporto di grandi dimensioni disponibili presso Castellammare di Stabia per sottrarre clientela alle agenzie marittime concorrenti, ostacolandone l'operatività nel mercato dei servizi di agenzia di raccomandazione marittima (sia di raccomandazione, sia dei servizi a più alto valore aggiunto) al fine di preservare ed espandere la propria posizione di mercato nella fornitura di tali servizi, sia nel Golfo di Napoli che a livello nazionale.

49. Tale strategia escludente appare rafforzata dalle modalità con cui il Gruppo Luise presenta i propri servizi di agenzia marittima a Napoli. Tale presentazione, infatti, non distingue chiaramente l'attività di agenzia raccomandataria marittima da quella di concessionario degli ormeggi, i quali dovrebbero invece essere accessibili a tutti gli *yacht* a condizioni eque e non discriminatorie, indipendentemente dall'identità del raccomandatorio marittimo prescelto. La commistione tra le due attività è infatti idonea a generare l'impressione che l'accesso agli ormeggi sia funzionalmente collegato, se non subordinato, al ricorso ai servizi di agenzia del Gruppo Luise, favorendo in tal modo l'accettazione delle illegittime richieste del Gruppo di subordinare l'accesso all'acquisto dei servizi di agenzia marittima presso le agenzie dello stesso Gruppo Luise.

50. Alla luce della posizione dominante detenuta dal Gruppo stesso nella fornitura di posti barca presso porti e approdi turistici per l'ormeggio di navi da diporto in transito nel Golfo di Napoli, il diniego, la limitazione e la gestione discriminatoria dell'accesso agli approdi turistici di Napoli Mergellina e di Porto Antico di Stabia da parte del Gruppo Luise e la subordinazione dell'accesso a tali infrastrutture all'acquisto dei servizi di agenzia raccomandataria marittima del Gruppo Luise nel Golfo di Napoli e nelle altre destinazioni toccate dai diportisti interessati, appaiono condotte idonee a precludere ai concorrenti la possibilità di competere efficacemente nel mercato a valle dei servizi di agenzia raccomandataria marittima, sia a livello locale che a livello nazionale, essendo la capacità di operare pienamente nel Golfo di Napoli strategica per la competizione a livello nazionale.

Tali condotte potrebbero pertanto integrare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/1990.

51. Le condotte, riferibili alle società del Gruppo Luise, Joseph Luise E Sons S.r.l. e Luise International & Co. S.r.l. (concessionarie di approdi turistici e raccomandatarie marittime), Porto Antico di Stabia S.r.l. (concessionaria di un approdo turistico) e Luise Associates S.r.l. (agenzia raccomandataria marittima), nonché alla capogruppo Luise Group S.r.l., i cui amministratori sono anche amministratori delle concessionarie e delle agenzie suddette, hanno avuto luogo a partire almeno dal 2022 e appaiono essere ancora in corso.

RITENUTO, pertanto, che le condotte descritte, poste in essere da Luise Group S.r.l., Joseph Luise E Sons S.r.l., Luise International & Co. S.r.l., Luise Associates S.r.l. e Porto Antico di Stabia S.r.l., siano suscettibili di configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/1990;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di Luise Group S.r.l., Joseph Luise E Sons S.r.l., Luise International & Co. S.r.l., Luise Associates S.r.l. e Porto Antico di Stabia S.r.l. per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/1990;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il dottor Fabio Massimo Esposito;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti o da persona da essi delegata;
- e) che il termine di chiusura del procedimento è fissato al 26 novembre 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*
Elisabetta Iossa

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12831 - BF-VARI CONSORZI AGRARI/CONSORZI AGRARI D'ITALIA

Provvedimento n. 32004

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 giugno 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. in data 28 maggio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I.1. BF S.p.A.

1. B.F. S.p.A. (di seguito, "BF"; C.F. 08677760962) è una società quotata in borsa, *holding* dell'omonimo gruppo societario (di seguito, "Gruppo BF"), primario operatore nazionale attivo, a livello integrato, nel settore agro-industriale, zootecnico, delle sementi e della fornitura di servizi tecnologici a favore di operatori del settore agricolo. Il capitale sociale di BF è suddiviso tra diversi investitori e, sulla base di quanto dichiarato dalla Parte, nessuno dei soci esercita, individualmente o congiuntamente, un'influenza determinante sull'attività di BF¹. Il Gruppo BF, nel 2024, ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato pari a circa [1-2]* miliardi di euro.

I.2. I Consorzi agrari

2. In termini generali, i Consorzi agrari (di seguito anche "Consorzi") sono realtà costituite da gruppi di agricoltori, solitamente nella forma di società cooperative, la cui attività è disciplinata dagli articoli 2511 e ss. del codice civile². Il capitale sociale dei Consorzi è tendenzialmente disperso

¹ Il capitale sociale di BF è frammentato tra più soci di minoranza e circa il 19% dello stesso è flottante; inoltre, non vi sono previsioni statutarie che attribuiscono diritti speciali a uno o più azionisti. In particolare, la compagine azionaria di BF è così articolata: Dompè Holding S.r.l. (25%), ARUM S.p.A. (25%), Fondazione Cariplo (6%), ENI Natural Energies S.r.l. (5%), Miria Growth Fund SA (5%), Ismea (4%), Intesa San Paolo S.p.A. (4%), INARCASSA (4%) e ENPAIA (3%).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Nel 1999, anche con l'obiettivo di superare la forte commistione nella gestione pubblica e privata dei Consorzi, fu emanata la legge n. 410/1999. La legge ha previsto un riordino del sistema dei Consorzi agrari, i quali, sino ad allora, avevano svolto la loro attività sulla base dell'impianto normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 1235/1948. La legge n. 410/1999, così come integrata e modificata, risulta tuttora in vigore e disciplina l'attività dei Consorzi stessi. Le principali novità della riforma introdotta nel 1999 riguardano la natura giuridica dei Consorzi, la titolarità della loro vigilanza, l'esercizio del diritto di prelazione, il rimborso dei crediti, la praticabilità del credito agrario in natura, oltreché lo

tra migliaia di soci, nessuno dei quali è dunque in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo.

3. I Consorzi svolgono attività relative alla promozione dell'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, anche attraverso l'offerta di servizi utili all'agricoltura, e sono altresì abilitati all'esercizio del credito agrario in natura³. Al riguardo, a esito di un processo di riorganizzazione caratterizzato, tra l'altro, da numerose chiusure e accorpamenti, il numero dei Consorzi attivi sul mercato si è ridotto nel tempo. L'operazione di concentrazione coinvolge i seguenti Consorzi agrari.

4. Il Consorzio Agrario dell'Emilia Romagna società cooperativa (di seguito, "CAE") è prevalentemente attivo nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Ravenna, e offre una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del CAE sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali attraverso le società partecipate. Il capitale sociale di CAE è distribuito tra più di 4.300 soci, nessuno dei quali esercita, direttamente o indirettamente, il controllo sulla società. Nel 2024, la società non ha prodotto fatturato.

5. Il Consorzio Agrario dell'Adriatico società cooperativa (di seguito, "CAA") è attivo nelle province di Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, e offre una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del CAA sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale di CAA è distribuito tra quasi 2.000 soci, nessuno dei quali esercita, direttamente o indirettamente, il controllo. Nel 2024, la società non ha prodotto fatturato.

6. Il Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa (di seguito, "CAT") è attivo prevalentemente nelle Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa, Pistoia e Viterbo, e offre una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del CAT sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale di CAT è distribuito tra migliaia di soci, nessuno dei quali esercita, direttamente o indirettamente, il controllo sulla società. Il CAT, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa *[inferiore a 1 milione di]* euro, interamente in Italia.

7. Il Consorzio Agrario Centro Sud società cooperativa (di seguito, "CACS") è attivo prevalentemente nelle province di Chieti, Pescara, l'Aquila, Teramo, Campobasso, Isernia e Foggia. Il CACS offre una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del CACS sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale di CACS è distribuito tra 284 soci, nessuno dei quali esercita, direttamente o indirettamente, il controllo. CACS, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa *[inferiore a 1 milione di]* euro, interamente in Italia.

scioglimento della Federconsorzi. In particolare, la natura giuridica dei Consorzi, che precedentemente era quella di cooperative speciali ai sensi del decreto n. 1235/48, è stata modificata in cooperative a mutualità prevalente e a responsabilità limitata (legge n. 99/2009, articolo 9), equiparando in qualche misura i Consorzi alle comuni cooperative agricole del settore e facendo venir meno il loro carattere di specialità.

³ In particolare, le attività svolte a favore delle aziende agricole, sia socie che terze, includono: i) l'erogazione capillare, su tutto il territorio nazionale, di servizi di valorizzazione delle produzioni, assistenza tecnica, sostegno finanziario, gestione degli ammassi e consulenza; ii) la distribuzione, tramite una rete specializzata di punti vendita, di *input* produttivi e strumenti necessari alle coltivazioni e agli allevamenti, quali mangimi, sementi, macchine agricole, concimi, antiparassitari, fertilizzanti, oltre che carburanti e prodotti assicurativi. Alcuni Consorzi sono inoltre attivi, tramite le proprie controllate, nella produzione di mangimi e sementi. Quanto all'esercizio del credito agrario in natura, esso avviene a fronte del conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, prevedendo la possibilità di coprire il credito con il rilascio di cambiali agrarie, soggette a imposizione fiscale ridotta.

8. La Società Consortile Consorzi Agrari S.c.p.A. (di seguito, “SCCA”) è una società consortile costituita ai sensi della legge 410/1999 con lo scopo di valorizzare le attività e i prodotti dei consorziati (consorzi agrari) nonché di procurare beni, servizi, attività e vantaggi per l’esercizio delle loro attività economiche. Il capitale sociale di SCCA è detenuto da 21 consorzi agrari attualmente attivi sul territorio nazionale, nessuno dei quali possiede singolarmente una quota di controllo. SCCA, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [1-10] milioni di euro, interamente in Italia.

9. Il Consorzio Agrario del Nordest società cooperativa (di seguito, “CNE”) è prevalentemente attivo in Lombardia e Veneto, con particolare riferimento alle province di Mantova, Brescia, Vicenza, Venezia, Verona, Rovigo e Padova. Nato dall’aggregazione di diverse realtà provinciali, il CNE è stato attivo fino ad agosto 2022 nelle diverse fasi del comparto agroalimentare, dalla consulenza per lo sviluppo del ciclo colturale ai contratti di coltivazione, dalla fornitura di mezzi tecnici e meccanici alla distribuzione di carbolubrificanti, dalla gestione del ciclo zootecnico alla mangimistica, fino alla trasformazione alimentare. Da settembre 2022, è rimasto attivo solo nel comparto della commercializzazione di macchine e attrezzature agricole, oltre che dei relativi ricambi. Il capitale sociale di CNE è distribuito tra migliaia di soci, nessuno dei quali esercita, direttamente o indirettamente, il controllo. CNE, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [1-10] milioni di euro, interamente in Italia.

10. Il Consorzio Agrario di Siena società cooperativa (di seguito, “CAPSI”) è attivo prevalentemente nelle province di Siena, Arezzo, Firenze e Prato, e offre prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del CAPSI sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale di CAPSI è distribuito tra 895 soci, nessuno dei quali esercita, direttamente o indirettamente, il controllo. CAPSI, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [10-36] milioni di euro, interamente in Italia.

11. Il Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia (di seguito, “CAFVG”) offre una serie di prodotti e servizi alle aziende agricole, sia socie del CAFVG sia terze, e consulenze agronomiche sulle corrette pratiche colturali. Il capitale sociale del CAFVG è distribuito tra 1.824 soci, nessuno dei quali esercita, direttamente o indirettamente, il controllo dello stesso. CAFVG, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a [100-595] milioni di euro, quasi interamente in Italia.

12. Il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno (di seguito, “CATVB”) offre una serie di servizi alle aziende agricole, sia socie del CATVB sia terze, al fine di agevolare l’innovazione e il miglioramento della produzione agricola, predisponendo e gestendo servizi utili all’agricoltura. Il Consorzio offre principalmente servizi nella fornitura di mezzi tecnici, di prodotti petroliferi, di mangimi, di macchine e attrezzature agricole, nonché di raccolta e ammasso di cereali e proteoleaginose per conto di terzi. Svolge inoltre l’attività di agente di assicurazione per conto di Generali Italia S.p.A. (divisione Cattolica Assicurazioni). Il capitale sociale di CATVB è distribuito tra 2.761 soci, nessuno dei quali esercita, direttamente o indirettamente, il controllo dello stesso. CATVB, 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [100-595] milioni di euro, interamente in Italia.

1.3. Consorzi Agrari d’Italia S.p.A.

13. Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (di seguito, “CAI”) opera, direttamente o tramite società controllate, nella commercializzazione di cereali e proteici, fertilizzanti, sementi, fitofarmaci, materie plastiche e impiantistica, irrigazione, mangimi e zootecnico, meccanizzazione agricola,

garden e alimentari, offrendo altresì servizi alle imprese agricole. CAI è stata costituita nell'ambito di un progetto di riorganizzazione del sistema dei Consorzi agrari⁴.

14. CAI, in virtù dei patti parasociali in essere (v. *infra*), è soggetta al controllo congiunto di BF, da un lato, e dei consorzi SCCA, CAE, CAA, CAT, CACS e CNE (unitariamente considerati, v. *infra*) dall'altro lato⁵. CAI, nel 2024, ha realizzato un fatturato di circa [1-2] miliardi di euro, quasi interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

15. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste, da un lato, nell'acquisizione da parte di CAI dei rami di azienda di CAFVG e CATVB relativi alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli e, dall'altro, nell'ingresso di CAFVG e di CATVB nel capitale sociale di CAI. A esito dell'Operazione, CAI sarà dunque soggetta al controllo congiunto di BF e dei Consorzi Agrari (SCCA, CAE, CAA, CAT, CACS e CNE, a cui si aggiungeranno CAFVG e CATVB).

16. In particolare, l'accordo tra le Parti che regola la presente transazione prevede quanto segue:

i) CAFVG e CATVB separeranno un ramo d'azienda costituito da propri compensi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli (ossia tutte le attività, materiali e immateriali, relative al *core business* svolto dai predetti Consorzi che verranno aggregati), unitamente ad alcuni immobili strumentali allo svolgimento dell'attività caratteristica, impianti e attrezzature, beni immateriali, capitale circolante, personale e relative passività, disponibilità liquide e una parte dell'indebitamento finanziario (di seguito, "Rami di Azienda");

ii) CAI delibererà un aumento di capitale che verrà sottoscritto da CAFVG e CATVB, mediante l'apporto dei Rami di Azienda, e da BF, mediante conferimento in denaro. A esito di tale sottoscrizione, BF sarà titolare di un numero di azioni rappresentanti una partecipazione pari al 33% del capitale sociale di CAI, i Consorzi Agrari deterranno il 52% del capitale e la restante parte del capitale sociale verrà ripartita tra tutti i soci di minoranza⁶.

iii) CAFVG e CATVB aderiranno a un patto parasociale tra Consorzi Agrari (di seguito, "Patto Parasociale Consorzi Agrari") in forza del quale, *inter alia*, ogni qualvolta verrà convocata una riunione dell'assemblea dei soci di CAI, i Consorzi Agrari (escluso SCCA e inclusi CAFVG e CATVB) dovranno riunirsi preventivamente "*al fine di deliberare in merito all'esercizio del diritto di voto sulle materie poste all'ordine del giorno della predetta riunione assembleare*". Qualunque

⁴ Il progetto era finalizzato – in attuazione del comma 2bis dell'articolo 2 della legge n. 410/1999, integrata dal Decreto Mezzogiorno, legge n. 123/2017 – allo svolgimento congiunto di attività previste dall'oggetto sociale dei Consorzi Agrari aderenti, da realizzarsi mediante la partecipazione a società di capitali in cui i Consorzi Agrari dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria.

⁵ Cfr. C12311 - *B.F.-Consorzio Agrario dell'Emilia-Consorzio Adriatico-Consorzio Agrario del Tirreno-Consorzio Agrario Centro Sud-Società Consortile Consorzi Agrari/Newco*, provvedimento n. 28564 del 9 febbraio 2021, in Bollettino n. 9/2021; C12472 - *BF-Consorzio Agrario dell'Emilia Romagna-Consorzio Agrario dell'Adriatico-Consorzio Agrario del Tirreno-Consorzio Agrario Centro Sud-Società Consortile Consorzi Agrari-Consorzio Agrario del Nordest/Consorzi Agrari d'Italia*, provvedimento n. 30281 del 4 agosto 2022, in Bollettino n. 32/2022. In particolare, il capitale sociale di CAI è attualmente così ripartito: BF (33%), CAE (17%), CNE (17%), CAT (9%), SCCA (2%), CACS (1%) e CAA (0,04%).

⁶ In dettaglio, i Consorzi Agrari saranno titolari di Azioni di Categoria A del capitale sociale di CAI, come segue: *[omissis]*.

decisione assunta in tale sede sarà poi vincolante per tutti i Consorzi Agrari (inclusi CAFVG e CATVB);

iv) contestualmente, le Parti aderiranno a un patto parasociale già esistente e che continuerà ad applicarsi, relativo alla disciplina del funzionamento e della *governance* di CAI (di seguito, “Patto Parasociale CAI”).

17. Al riguardo, le Parti hanno specificato che il Patto Parasociale CAI prevede, tra l’altro, che il consiglio di amministrazione di CAI sia composto da un numero dispari di amministratori, compreso tra 7 e 31. Di questi, la metà meno uno (di cui uno o più con funzioni di Amministratore Delegato) sarà nominata da BF; la maggioranza sarà nominata da CAI, e un amministratore sarà nominato dagli azionisti di minoranza.

18. L’adozione delle c.d. “Materie Consiliari Rilevanti”, tra cui rientrano l’approvazione, la rettifica, l’aggiornamento e/o la modifica del *business plan*, potrà avvenire solamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione e la maggioranza di quelli nominati da BF⁷.

19. Pertanto, anche in ragione del Patto Parasociale Consorzi Agrari descritto *supra*, sia BF che i Consorzi Agrari (unitariamente considerati) deterranno il potere di impedire l’adozione di decisioni volte a determinare gli indirizzi strategici (ad esempio, la definizione del *business plan*).

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

20. L’Operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro⁸.

IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE

IV.1 I mercati interessati

21. Sulla base dei dati di mercato forniti dalle Parti, possono ritenersi interessati dall’Operazione i mercati descritti di seguito.

IV.1.1 I mercati relativi alla distribuzione finale di input e mezzi tecnici per l’agricoltura

22. Sotto il profilo merceologico, sulla base dei precedenti dell’Autorità, la distribuzione al dettaglio di prodotti, strumenti e mezzi tecnici per l’agricoltura può essere suddivisa nei seguenti mercati rilevanti: sementi, concimi, mangimi, fitofarmaci, macchine e attrezzature agricole⁹. Sotto

⁷ Cfr. C12603 - *Consorzi Agrari-Bf/Consorzi Agrari d’Italia*, provvedimento n. 31064 del 13 febbraio 2024, in Bollettino n. 9/2024.

⁸ Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, in Bollettino n. 11/2026.

⁹ Cfr., tra gli altri: C11929 – *Consorzio Agrario Lombardo Veneto/Consorzio Agrario di Padova e Venezia*, provvedimento n. 24648 del 4 dicembre 2013, in Bollettino n. 52/2013.

il profilo geografico, tali mercati sono stati ritenuti di dimensione locale, sostanzialmente coincidente con l'ambito provinciale, in quanto i coltivatori e le piccole imprese agricole tendono a rifornirsi in un ambito territoriale limitrofo a quello in cui è localizzata la propria attività produttiva¹⁰.

IV.1.2 I mercati locali della distribuzione al dettaglio di prodotti assicurativi

23. Con riferimento alla fase distributiva, si distinguono, da un lato, i rami danni, e, dall'altro, i rami vita, senza ulteriori segmentazioni all'interno di ciascuno dei due rami, in considerazione del fatto che nella fase di collocamento le reti si differenziano per tipo di soggetti attivi e modalità di azione, in funzione delle due aree (danni o vita) di rischi coperti.

24. Sotto il profilo geografico, la fase distributiva si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo la prassi dell'Autorità¹¹. Pertanto, appaiono distinguibili i mercati distributivi provinciali dell'insieme dei rami vita e dell'insieme dei rami danni.

IV.1.3 I mercati relativi alla distribuzione di prodotti petroliferi

25. Alcuni Consorzi agrari coinvolti nell'Operazione operano anche nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi per l'agricoltura e, segnatamente, nella distribuzione di gasolio agricolo, per autotrazione, per riscaldamento e lubrificanti. Secondo un consolidato orientamento dell'Autorità, ai fini della definizione dei mercati rilevanti nell'ambito di tale settore, ciascuno dei prodotti commercializzati definisce un mercato separato sotto il profilo merceologico. L'ambito geografico di tali mercati è locale¹².

Gli effetti dell'Operazione

IV.2.1 Gli effetti orizzontali

26. Sotto il profilo orizzontale, si riscontrano sovrapposizioni marginali esclusivamente nel mercato relativo alla distribuzione finale di *input* e mezzi tecnici per l'agricoltura, ove operano CAI, CAFVG e CATVB¹³. In tale mercato, l'impatto dell'Operazione appare di scarso rilievo, in ragione della circostanza che CAI (e quindi i singoli Consorzi che attualmente la controllano congiuntamente), CAFVG e CATVB sono attivi in ambiti provinciali sostanzialmente diversi tra loro.

27. Con riferimento al mercato locale della distribuzione al dettaglio di prodotti assicurativi, ove operano CAI¹⁴ e CAFVG¹⁵, e al mercato relativo alla distribuzione di prodotti petroliferi, ove

¹⁰ I mercati della distribuzione al dettaglio di sementi presentano un limitato grado di sovrapposizione con i mercati nazionali della commercializzazione ai primi acquirenti, nei quali sono incluse, oltre che le vendite all'ingrosso a grossisti e distributori, anche le vendite effettuate direttamente dalle aziende sementiere agli utilizzatori finali.

¹¹ Cfr. C12757 - *Unipol Finance/Pegaso Finanziaria e Assicoop*, provvedimento n. 31719 del 4 novembre 2025, in Bollettino n. 45/2025.

¹² Cfr. tra gli altri, C12327 - *Centro Calor/Restiani*, provvedimento n. 28436 del 3 novembre 2020, in Bollettino n. 46/2020.

¹³ Si segnala che CAFVG è attivo esclusivamente nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia (GO), mentre CATVB è attivo esclusivamente nelle province di Treviso e Belluno.

¹⁴ Si precisa che l'attività è svolta tramite la controllata ASSICAI S.r.l. da ottobre 2021.

¹⁵ Si segnala che CAFVG è attivo esclusivamente nelle province di Udine (UD) e Pordenone (PN).

operano CAI¹⁶, CAFVG e CATVB, l'Operazione non avrà alcun impatto poiché le Parti operano in aree geografiche distinte e non sovrapponibili. Peraltro, su tali mercati sono presenti anche altri importanti operatori.

28. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l'Operazione non risulti idonea a creare o a rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati.

IV.2.2 Gli effetti verticali

29. L'ingresso di CAFVG e CATVB nella compagine azionaria di CAI non appare, in continuità con i precedenti¹⁷, una circostanza atta a produrre effetti verticali di rilievo. In particolare, si ritiene che CAI, anche a seguito del mutato controllo congiunto dovuto alla presenza di CAFVG e CATVB, non sia in grado di precludere l'accesso ai canali distributivi ai propri concorrenti nella produzione di sementi. Ciò avviene, da un lato, in ragione di un impatto incrementale limitato, sostanzialmente riconducibile all'inclusione nella rete distributiva di CAFVG e CATVB, con la conseguente espansione della rete di CAI ad alcune province nelle quali essa non era prima presente. Dall'altro, ciò discende dalla presenza di ulteriori e diversi canali distributivi rispetto ai punti vendita "fisici" utilizzati dai concorrenti, quali la distribuzione diretta tramite propri agenti, o la distribuzione attraverso commercianti/intermediari.

30. In conclusione, non si ritiene che l'Operazione sia idonea a determinare significativi effetti verticali di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

¹⁶ Si precisa che per CAI la commercializzazione avviene tramite la controllata Eurocap Petroli S.p.A. da novembre 2021.

¹⁷ In particolare, cfr. C12311 - *B.F.-Consorzio Agrario dell'Emilia-Consorzio Adriatico-Consorzio Agrario del Tirreno-Consorzio Agrario Centro Sud-Società Consortile Consorzi Agrari/Newco*, ovvero il caso di concentrazione che ha determinato l'attuale assetto di controllo di CAI e la conseguente costituzione di un operatore verticalmente integrato, attivo sia nella fase della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi per l'agricoltura – attraverso l'attività svolta dai Consorzi – sia nei mercati situati a monte e a valle delle sementi e dei prodotti agricoli, in cui operano BF e le sue controllate. In quell'ambito, l'Autorità ha escluso che l'operazione potesse produrre un effetto di restrizione verticale significativo, rappresentato dalla possibile preclusione dell'accesso ai concorrenti nella fase di approvvigionamento degli *input* (fase a monte) e/o nella fase di collocamento dei prodotti nei rispettivi canali di sbocco (fase a valle).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*

Elisabetta Iossa

C12832 - EQUITA GROUP/XENON GP-XENON AIFM*Provvedimento n. 32005*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 giugno 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Equita Group S.p.A., pervenuta in data 3 giugno 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Equita Group S.p.A. (di seguito, "Equita"; C.F. 09204170964) è una società italiana attiva nei settori dell'investment *banking*, dell'intermediazione mobiliare per conto terzi (*sales & trading*) e dell'alternative *asset management*, fornendo servizi di consulenza in operazioni di finanza straordinaria, fusioni e acquisizioni, raccolta di capitale e riorganizzazioni societarie, oltre a fornire servizi d'intermediazione mobiliare e informativa finanziaria a supporto delle decisioni di investimento. Nessuna persona fisica o giuridica detiene individualmente il controllo di Equita in quanto il 41% del capitale sociale della stessa, che rappresenta il 53% dei voti esercitabili in assemblea, è detenuto dai *manager*, collaboratori e dipendenti di Equita e delle società del gruppo. In particolare, il gruppo che fa capo a Equita (di seguito anche "Gruppo Equita" o "Gruppo") è costituito dalle seguenti società di intermediazione mobiliare: Equita SIM S.p.A., EQUITA Capital SGR S.p.A., EQUITA Investimenti S.r.l. ed EQUITA Mid Cap Advisory S.r.l., di cui la controllante detiene l'intero capitale sociale, nonché da Equita Debt Advisory S.r.l., partecipata al 70%. Equita detiene infine una partecipazione, pari al 30% del capitale sociale, di Equita Real Estate S.r.l.. Il Gruppo Equita opera principalmente nei servizi finanziari e negli investimenti alternativi. Nel 2025, il fatturato realizzato da Equita in Italia è stato pari a circa [100-595]* milioni di euro¹.

2. Xenon GP, S.à.r.l. (di seguito, "Xenon GP") è una società di diritto lussemburghese, appartenente al gruppo Xenon Private Equity, che svolge attività di acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni e investimenti in strumenti finanziari. La società può, inoltre, operare quale *associé gérant commandité (general partner)* di fondi strutturati in forma di società in accomandita, inclusi fondi di investimento alternativi, assumendo funzioni di rappresentanza legale e responsabilità illimitata nella gestione degli stessi. Xenon GP svolge pertanto funzioni di *holding*

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ L'ultimo bilancio approvato da Equita afferisce all'esercizio finanziario 2025.

e di *general partner* dei fondi riconducibili al gruppo Xenon Private Equity e non esercita direttamente attività economiche operative.

Il fatturato realizzato da Xenon GP è completamente infragruppo.

3. Xenon AIFM S.A. (di seguito “Xenon AIFM” e, insieme a Xenon GP, “*Target*”) è una società di diritto lussemburghese responsabile delle attività di gestione del portafoglio e di gestione dei rischi di una serie di fondi di *private equity* specializzati in investimenti in società italiane di medie dimensioni. In particolare, gestisce fondi il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da investitori istituzionali stranieri².

Xenon AIFM, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [100-595] milioni di euro³.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisto da parte di Equita: a) del 100% del capitale sociale delle *Target*; b) del 20% delle azioni di classe B con *carried interest*⁴ dei fondi Xenon attualmente in fase di investimento; c) del diritto a sottoscrivere, alle stesse condizioni applicate al *management*, il 20% delle azioni di classe B dei fondi che verranno raccolti in futuro dalle *Target*.

5. L’Operazione è accompagnata da alcune clausole di non concorrenza e non sollecitazione dei dipendenti e dei clienti che prevedono l’impegno dei venditori, per un periodo pari a cinque anni⁵ o di un anno⁶ dalla data del *closing*, a: i) non svolgere attività in concorrenza con le attività rilevanti nel territorio⁷; ii) non partecipare o assumere ruoli in soggetti concorrenti, con la sola eccezione di investimenti passivi entro soglie limitate e nel rispetto delle *policy* del gruppo acquirente; iii) non sollecitare o assumere dipendenti del Gruppo Equita; iv) non indurre la cessazione di rapporti contrattuali relativi alle attività rilevanti⁸.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990.

² In data 5 giugno 2026, Xenon FIDEC, fondo di investimento alternativo riservato che agisce per il tramite del proprio gestore Xenon AIFM, ha comunicato all’Autorità, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, l’operazione avente a oggetto l’acquisizione del controllo congiunto, insieme a DEAS Holding S.r.l., di DEAS – Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., società attiva in Italia nei servizi di *cybersecurity*. Tale operazione non incide in ogni caso sulle valutazioni svolte nel presente provvedimento.

³ L’ultimo bilancio approvato da Xenon AIFM afferisce all’esercizio finanziario 2024.

⁴ Si tratta di azioni con diritti patrimoniali rafforzati tipicamente destinate ai *manager* o amministratori delle società di *private equity*, che conferiscono il diritto a percepire una quota degli utili del fondo subordinatamente al superamento di determinate soglie di rendimento degli investimenti.

⁵ Cfr. paragrafo 16 del *Selling and Purchase Agreement* (di seguito, “SPA”), per i *Majority Sellers*, così come ivi definiti.

⁶ Cfr. paragrafo 16 dello SPA, per i *Minority Sellers*, così come ivi definiti.

⁷ Per territorio, come definito nello SPA, si intendono: tutti gli Stati membri dell’Unione europea; Repubblica di San Marino; Città del Vaticano; Regno Unito; Svizzera; Stati Uniti d’America.

⁸ Per attività rilevanti, come definito nello SPA, si intendono: (i) le attività d’impresa svolte da Equita o da qualsiasi altra società del Gruppo Equita alla data del *closing* e (ii) la promozione, organizzazione e lancio di iniziative di *club deal*.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro⁹.

7. I patti di non concorrenza e non sollecitazione, illustrati e previsti dal Contratto di compravendita, possono essere qualificati come accessori all'Operazione nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse e necessarie al suo perfezionamento, a condizione che esse siano limitate ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non eccedano la durata di due anni¹⁰.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1

I mercati rilevanti

8. L'Operazione interessa il settore del risparmio gestito in cui sono attive sia l'acquirente sia una delle società *Target*, in particolare Xenon AIFM, in quanto Xenon GP è una mera *holding* che non svolge direttamente attività economica.

IV.1.1 Mercati del risparmio gestito

9. Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività che, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità¹¹, corrispondono a distinti mercati del prodotto e che sono connesse alla: (i) gestione collettiva del risparmio mediante fondi comuni di investimento, aperti o chiusi, mobiliari o immobiliari; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare.

10. Xenon AIFM è attiva nel solo mercato *sub* (i) ed esclusivamente nella fase di produzione/gestione dei servizi. Tale mercato, sotto il profilo geografico, risulta di dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzato e omogeneo su tutto il territorio italiano¹².

11. Nel caso di specie, tuttavia, in considerazione della limitata rilevanza delle sovrapposizioni tra le attività delle Parti, non risulta necessario procedere a una più puntuale delimitazione merceologica e geografica dei mercati interessati, né stabilire se le diverse forme di gestione del risparmio e di previdenza complementare individuino mercati distinti ovvero siano riconducibili al più ampio settore del risparmio gestito.

⁹ Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, "Rivalutazione soglie di fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990", in Bollettino n. 11/2026.

¹⁰ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" (2005/C 56/03), pubblicata in GUUE del 5 marzo 2005, §§. 18 e ss.

¹¹ Si vedano, *ex multis*: C12417 – Cassa di Risparmio di Bolzano - Sparkasse/Banca di Cividale, provvedimento n. 29972 del 18 gennaio 2022, in Bollettino n. 5/2022; C11207 – Banca Popolare di Vicenza/BPVI Fondi SGR, provvedimento n. 22743 del 25 agosto 2011, in Bollettino n. 33-34/2011; C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia, provvedimento n. 17283 del 18 settembre 2007, in Bollettino n. 33/2007 e C12725 – Mediobanca-Banca di credito finanziario/Banca Generali, provvedimento n. 31649 del 29 luglio 2025, in Bollettino n. 32/2025.

¹² Cfr. *ibidem*.

IV.2 Gli effetti dell'Operazione

12. Sulla base dei dati forniti, l'Operazione determina effetti del tutto marginali nel settore del risparmio gestito e, in particolare, nel mercato della gestione dei fondi comuni di investimento in cui operano entrambe le Parti, la cui quota congiunta a livello nazionale risulta largamente *[inferiore all'1%]*.

13. L'acquirente opera altresì nel mercato verticalmente collegato dei servizi di informativa finanziaria, nonché in alcuni mercati contigui, quali il mercato dei servizi di *investment banking* e il mercato dei servizi di intermediazione mobiliare per conto terzi. In tali mercati, tuttavia, l'Operazione non determina preoccupazioni di natura concorrenziale in quanto non vi è alcuna sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti e l'acquirente opera in concorrenza con numerose società, tra le quali Mediobanca, Intesa Sanpaolo e Generali, che detengono quote significativamente superiori.

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto della limitata rilevanza delle sovrapposizioni orizzontali riscontrate e dell'assenza di relazioni verticali suscettibili di determinare effetti di preclusione o di rafforzamento del potere di mercato, l'Operazione non appare idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione sopra descritte possono ritenersi accessorie all'Operazione nei soli limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*
Elisabetta Iossa

C12834 - XENON FIDEC-DEAS HOLDING/DEAS*Provvedimento n. 32006*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 giugno 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Xenon FIDEC e Deas Holding S.r.l., pervenuta in data 5 giugno 2026, integrata da ultimo in data 10 giugno 2026;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Xenon FIDEC (di seguito, "Xenon") è un fondo di investimento alternativo riservato (RAIF) attivo nel settore del *private equity*, costituito e operante ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo. Xenon agisce per il tramite di Xenon AIFM S.A. (di seguito, "Xenon AIFM"), *société anonyme* di diritto lussemburghese, autorizzata quale gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi della Direttiva 2011/61/UE. Attraverso il proprio portafoglio di partecipazioni, Xenon è attiva, *inter alia*, nei seguenti settori: scambiatori di calore e caldaie industriali, prodotti ittici surgelati, *testing* di circuiti integrati e semiconduttori, pompe idrauliche, trasformazione del pomodoro, *facility management*, impianti elettrici e idrici, gestione dei rifiuti, verniciatura industriale, progettazione UX/UI, *software* specializzato, consulenza HSE, sterilizzazione professionale, *couponing* e *affiliate marketing*, recupero di materie prime critiche, *cybersecurity* e serre agricole. Xenon controlla, tra l'altro, la società *[omissis]*¹ che opera, marginalmente in Italia, nella fornitura di servizi IT.

2. Il fatturato complessivo realizzato nel 2024 da Xenon AIFM e da tutti i fondi di cui è gestore, incluso quello di Xenon FIDEC, è stato pari a circa *[1-2]* miliardi di euro a livello globale, di cui circa *[100-595]* milioni di euro sono stati conseguiti in Italia.

3. DEAS – Difesa e Analisi Sistema S.p.A. (di seguito, "DEAS"; C.F.: 14961281004) è una società di diritto italiano attiva nel mercato della *cybersecurity*, con una particolare specializzazione nel segmento della difesa e della sicurezza nazionale. In tale ambito, DEAS svolge in particolare le seguenti attività: (i) la progettazione e lo sviluppo di soluzioni *software*, *hardware* e sistemi complessi nei settori della difesa; (ii) l'erogazione di servizi di consulenza strategica, tecnologica e organizzativa; (iii) la gestione di *Security Operations Center* (SOC) e la fornitura di servizi di monitoraggio, rilevamento e risposta a minacce informatiche; (iv) l'istituzione e la gestione di laboratori tecnologici, centri di ricerca, ambienti di sperimentazione (es. LAP) e programmi di formazione; nonché (v) la partecipazione a progetti, gare e accordi quadro con la Pubblica Amministrazione e le Forze Armate, nonché a bandi pubblici o privati, nazionali e internazionali,

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

anche cofinanziati, nei settori sopra indicati. DEAS detiene, in Italia, il controllo della società [omissis].

4. DEAS, nel 2025, ha realizzato un fatturato globale pari a circa [36-100] milioni di euro, di cui circa [36-100] milioni di euro conseguiti in Italia.

5. Deas Holding S.r.l. (di seguito, “DH”; C.F. 13834060967 ed insieme a Xenon le “Parti”) è una società di partecipazioni, la cui attività è limitata alla detenzione e gestione di partecipazioni societarie. In particolare, DH detiene partecipazioni nelle società [omissis]. DH non svolge attività operative proprie, limitandosi all’esercizio delle funzioni tipiche di una *holding* di partecipazioni. DH è controllata da una persona fisica.

6. DH, nel 2024, ha realizzato un fatturato (epurato di quello conseguito da DEAS) complessivamente pari a circa [1-10] milioni di euro, di cui circa [1-10] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

7. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Xenon, per il tramite di BidCo (società veicolo appositamente costituita), della totalità del capitale sociale di DEAS da DH, e subordinatamente al perfezionamento dell’acquisizione, nel reinvestimento contestuale, da parte di DH, di una parte dei proventi nel capitale sociale di BidCo, a fronte della sottoscrizione di una quota rappresentativa pari al 36,59% del capitale sociale e dei diritti di voto di BidCo. Successivamente al perfezionamento dell’Operazione, è previsto che sarà implementata una fusione per incorporazione inversa di BidCo in DEAS, in esito della quale Xenon e DH deterranno partecipazioni in DEAS identiche a quelle detenute in BidCo.

8. Le Parti hanno sottoscritto altresì un Patto Parasociale in base al quale DH detiene un diritto di veto relativamente a una serie di materie rilevanti, tra cui l’approvazione dei *business plan*, dei piani finanziari annuali o pluriennali e dei *budget* di DEAS. Ai sensi di tale patto parasociale, DH e Xenon deterranno il controllo congiunto di DEAS.

9. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l’Operazione prevede una clausola di non concorrenza e non sollecitazione (articolo 14 del Contratto di compravendita) a carico di DH e della persona fisica che attualmente controlla DH, nonché a carico di qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente, da tale persona fisica, per un periodo di tre anni dalla data del *closing* dell’Operazione, rispetto all’attività di DEAS (come definita nel Contratto di compravendita) nel territorio italiano.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

10. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato

superiore a 595 milioni di euro² e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 36 milioni di euro.

11. Gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti possono essere qualificati come accessori all'Operazione nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla sua realizzazione e ad essa necessarie³. In particolare, essi possono considerarsi accessori all'Operazione in quanto sono limitati geograficamente all'area di attività dell'impresa acquisita e non eccedono la durata di tre anni.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

12. In ragione dell'attività svolta dalle Parti, l'Operazione interessa il mercato dei servizi di *cybersecurity*.

13. Il mercato dei servizi di *cybersecurity* comprende quei servizi basati su tecnologie, processi e misure di protezione progettati per ridurre il rischio di attacchi informatici⁴. Essi si distinguono dai servizi IT generici per finalità, competenze tecniche e normative specifiche (*i.e.* Direttiva NIS⁵ e Regolamento DORA⁶ a livello europeo), nonché per la presenza di un'Autorità di vigilanza autonoma, rappresentata in Italia dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)⁷.

14. Dal punto di vista geografico, alla luce dell'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e dell'assenza di significative importazioni dei servizi di *cybersecurity*, il mercato ha dimensione nazionale.

Gli effetti dell'Operazione

15. L'Operazione non appare idonea a sollevare criticità sotto il profilo concorrenziale, considerata l'esigua quota di mercato *post-merger* detenuta in Italia dalle Parti.

16. Nello specifico, nel 2025 DEAS detiene una quota di mercato pari al [1-5%], mentre la quota di Xenon è [inferiore all'1%], in un mercato frammentato e caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti, tra cui a livello nazionale, Leonardo S.p.A., Accenture S.p.A., IBM Italia

² In base alle informazioni fornite dalle Parti la soglia è superata in quanto il fatturato realizzato da Xenon AIFM in Italia nel 2025 comprende anche il fatturato realizzato dalle società [omissis], acquisite dal Fondo tra il 2024 e il 2025 e non incluse nel bilancio considerato.

³ Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

⁴ Cfr. C12777 – *Renaissance Partners SICAV RAIF/Lodestar*, provvedimento n. 31766 del 2 dicembre 2025, in Bollettino n. 49/2025.

⁵ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

⁶ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011.

⁷ Cfr. C12796 – *Accenture/Cabel Industry*, provvedimento n. 31841 del 10 febbraio 2026, in Bollettino n. 9/2026 e C12624 – *Accenture Holdings/Intellera Consulting*, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024.

S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., S3K Security e, a livello internazionale, Cisco, Fortinet, Palo Alto Networks, PwC e Deloitte.

17. Alla luce dei dati di cui sopra, le sovrapposizioni orizzontali che si rinvergono nel mercato rilevante sono ritenute trascurabili.

18. Può infine escludersi che l'Operazione produca effetti di natura verticale, tenuto conto della presenza del tutto marginale di relazioni verticali di Xenon, che è presente nel mercato dell'IT attraverso la società [omissis], che detiene in Italia una quota inferiore all'1%.

19. Pertanto, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare la concorrenza nel mercato interessato, né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*

Elisabetta Iossa

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 28 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
